



Sentenza n. 51 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 6 marzo 2024, deposito del 28 marzo 2024
comunicato stampa del 28 marzo 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 143 del 2023

parole chiave:

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DEGLI ILLECITI
DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI – RIMOZIONE – AUTOMATISMO
APPLICATIVO

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 5, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

disposizioni parametro:

- artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale censurando l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 – in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU – **nella parte in cui dispone che al magistrato che incorra in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno – la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p. – si applica automaticamente la sanzione della rimozione, senza che alla Sezione disciplinare del CSM sia consentito graduare la risposta punitiva alla luce della concreta gravità dell'illecito commesso.**

La Corte dichiara la **questione fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione**, ponendo l'accento sulla **necessaria proporzionalità della sanzione disciplinare** rispetto alla gravità della condotta, nonché sull'**essenzialità dell'autonomia valutativa** – fatta salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale – della Sezione disciplinare del CSM.

Sotto il primo profilo, la Corte osserva come, affinché una sanzione fissa – in quanto tale "indiziata" d'illegittimità costituzionale – possa superare indenne il suo scrutinio,

occorrerebbe dimostrarne la proporzionalità rispetto all'intera gamma dei comportamenti tipizzati. Comportamenti che, però, la fattispecie di illecito disciplinare censurata non indica in alcun modo e che, anzi, potrebbero essere i più diversi, con la conseguenza che **non può escludersi che un fatto di reato per il quale il giudice penale abbia inflitto una pena detentiva non sospesa possa essere ritenuto, sia pure in casi verosimilmente rari, meritevole di sanzioni disciplinari meno drastiche della rimozione.**

Quanto, invece, alla **valutazione discrezionale dell'organo disciplinare**, il Giudice delle leggi evidenzia come la norma censurata finisca, in pratica, per spogliare la Sezione disciplinare del CSM di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare (che il legislatore individua nella sola rimozione). In questa situazione, non solo l'*an* ma anche il *quomodo* della responsabilità disciplinare sono interamente determinati dalla previa decisione del giudice penale, al cui orizzonte conoscitivo e valutativo resta, però, del tutto estraneo l'apprezzamento circa la significatività dell'illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell'interessato a svolgere le proprie funzioni.

In conclusione, **l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata è dichiarato incostituzionale in quanto suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate e dell'irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento.**

Il venir meno della normativa in parola e la **riespansione della disciplina generale** applicabile all'illecito disciplinare dei magistrati (art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006) restituisce alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di applicare – secondo il proprio discrezionale apprezzamento – una tra le sanzioni previste dall'art. 5, d.lgs. cit. (l'ammonimento, la censura, la perdita dell'anzianità, l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e, infine, la rimozione).

Domiziano Pierantoni